

251.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	6183	<b>Disegno di legge di conversione</b> (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge) .....	6183
<b>Disegno di legge n. 1157:</b>			
(Articoli) .....	6175		
(Emendamenti, subemendamento ed articolo aggiuntivo) .....	6177	<b>Ministro del bilancio e della programmazione economica</b> (Trasmissione di documento) .....	6183
(Ordini del giorno) .....	6180		
<b>Disegno di legge S. 2056 (approvato dal Senato) n. 3167:</b>		<b>Missioni vaevoli nella seduta antimeridiana del 3 ottobre 1995</b> .....	6183
(Articolo unico) .....	6172		
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	6172		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: S. 2056. — CONVERSIONE IN  
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 1995, N. 325,  
RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEI REGO-  
LAMENTI COMUNITARI RELATIVI ALLA RIFORMA DELLA  
POLITICA AGRICOLA COMUNE PER L'ANNO 1995 (AP-  
PROVATO DAL SENATO) (3167)*

---

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l'anno 1995.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 174 miliardi per l'anno 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, determinato in lire 174 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE — ATTRIBUZIONI DEL  
MINISTRO DELLA DIFESA, RISTRUTTURAZIONE DEI  
VERTICI DELLE FORZE ARMATE E DELL'AMMINISTRA-  
ZIONE DELLA DIFESA (1157); CRUCIANELLI ED ALTRI —  
ORDINAMENTO DELLA DIFESA NAZIONALE (1309)*

---



**ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1157 NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE****ART. 1.**

1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:

a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;

b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza ed all'attività tecnico-amministrativa;

c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;

d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.

**ART. 2.**

1. In sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero della difesa, il Ministro illustra al Parlamento:

a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;

b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa ed alla preparazione delle Forze armate;

c) le previsioni di spesa inquadrate nella manovra prevista dalla legge finanziaria;

d) la ripartizione delle risorse finanziarie per impegni operativi, amministrativi e per settori di spesa;

e) lo stato di attuazione dei programmi di investimento e le misure di ristrutturazione e riqualificazione dello strumento militare, con illustrazione del rapporto fra costi ed efficacia delle misure medesime.

**ART. 3.**

1. Il Capo di stato maggiore della difesa dipende direttamente dal Ministro della difesa.

2. I Capi di stato maggiore di Forza armata e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa.

3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:

a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso;

predisporre, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati.

4. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal più anziano nel grado tra i Capi di stato maggiore di Forza armata.

#### ART. 4.

1. I Capi di stato maggiore di Forza armata:

a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali;

c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate.

#### ART. 5.

1. Il Segretario generale della difesa è posto alle dipendenze del Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative e del Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative.

2. Il Segretario generale:

a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero ed è responsabile dell'indirizzo e del coordinamento delle loro attività nonché dell'attuazione delle direttive di alta amministrazione impartite dal Ministro;

b) predisporre, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di

pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;

c) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa;

d) esercita le funzioni di direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma.

e) si avvale, per l'esercizio delle sue attribuzioni, di due Vice segretari generali, di cui almeno uno civile, scelto tra i direttori generali del Ministero della difesa;

f) può delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa in materia di armamenti ad un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previa designazione del Segretario generale medesimo.

#### ART. 6.

1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Capo di stato maggiore della difesa, che lo presiede.

2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata e per il Segretario generale.

## ART. 7.

1. Sono unificate presso lo stato maggiore della difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonché le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di forza armata suscettibili di accorpamento interforze.

2. Rientra nelle competenze degli stati maggiori di Forza armata l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica ed alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.

## ART. 8.

1. Sono unificate presso l'ufficio del Segretario generale della difesa le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonché le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro.

2. Le direzioni generali del Ministero della difesa sono riordinate mediante accorpamenti o mediante assegnazioni dei relativi uffici presso altre direzioni generali, secondo criteri di omogeneità funzionale.

## ART. 9.

1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è organo di alta consulenza del Ministro della difesa.

2. Le attribuzioni e le attività del Consiglio superiore delle Forze armate sono disciplinate in conformità alle vigenti norme di legge, salvo quanto previsto dall'articolo 10.

## ART. 10.

1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, disciplina mediante regolamento, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la ristrutturazione dei vertici militari ed amministrativi e degli atti ed organismi ad essi collegati.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo provvede a rendere compatibili con le disposizioni della presente legge le norme vigenti nelle materie oggetto di riordinamento.

3. Ai fini dell'esercizio della potestà regolamentare, gli articoli 7, 8 e 9 costituiscono norme generali ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 le norme e le disposizioni vigenti nella materia oggetto di riordinamento, se non più compatibili, sono abrogate.

## EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , all'attività informativa e di sicurezza.*

## 1. 1.

Bellei Trenti, Dorigo, Valpiana.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) emana direttive ai fini della definizione della pianificazione annuale e pluriennale generale e operativa interforze, degli organi tecnico-amministrativi e dell'area industriale della difesa e ap-*

prova le proposte di pianificazione elaborate dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Segretario generale della difesa e dal Direttore nazionale degli armamenti per le aree di rispettiva competenza.

1. 2.

Bellei Trenti, Dorigo, Valpiana.

ART. 3.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa.*

3. 1.

Dorigo, Valpiana, Bellei Trenti.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: predisporre fino alla fine della lettera con le seguenti: sottopone all'approvazione del ministro, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria e quella operativa delle tre Forze armate.*

3. 2.

Bellei Trenti, Dorigo, Valpiana.

ART. 4.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ai fini della predisposizione inserire le seguenti: della proposta.*

4. 1.

Dorigo, Valpiana, Bellei Trenti.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: avvalendosi anche delle competenti direzioni generali.*

4. 2.

Bellei Trenti, Dorigo, Valpiana.

ART. 5.

*Al comma 1, dopo le parole: Segretario generale della difesa inserire le seguenti: scelto tra i funzionari civili dello Stato.*

5. 1.

Bellei Trenti, Valpiana, Dorigo.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: per le attribuzioni amministrative fino alla fine del comma.*

5. 2.

Bellei Trenti, Dorigo, Valpiana.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) è responsabile del coordinamento delle attività dei direttori generali del Ministero della difesa nonché dell'attuazione delle direttive di alta amministrazione impartite dal Ministro.

5. 3.

Dorigo, Valpiana, Bellei Trenti.

*Al comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:*

b) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relativa all'area tecnico-amministrativa della difesa ed è responsabile del suo funzionamento.

5. 4.

Bellei Trenti, Dorigo, Valpiana.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

5. 5.

Dorigo, Valpiana, Bellei Trenti.

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

5. 6.

Bellei Trenti, Dorigo, Valpiana.

*Al comma 2, sopprimere la lettera f).*

5. 7.

Bellei Trenti, Dorigo, Valpiana.

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: in materia di armamenti con le seguenti: e nell'area tecnico-industriale.*

5. 11.

La Commissione.

*Al comma 2, lettera f), prima delle parole: in materia di armamenti aggiungere le seguenti: e nell'area tecnico-industriale.*

5. 11. (Testo riformulato)

La Commissione.

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: in materia di armamenti inserire le seguenti: e di gestione degli arsenali e degli stabilimenti.*

5. 8.

Ruffino.

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: in materia di armamenti inserire le seguenti: ad un funzionario civile della difesa oppure.*

5. 9.

Dorigo, Valpiana, Bellei Trenti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 5. 10.

*Dopo le parole: della Difesa inserire le seguenti: dallo stesso dipendenti.*

0. 5. 10. 1.

Governo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Segretario generale esercita l'alta sorveglianza tecnica e amministra-

tiva sull'insieme degli enti, reparti e uffici della Difesa e dispone a tal fine di un servizio ispettivo posto alle sue dirette dipendenze della cui attività riferisce esclusivamente al Ministro della difesa.

5. 10.

Bellei Trenti, Dorigo, Valpiana.

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

ART. 5-bis.

1. Il Direttore nazionale degli armamenti, scelto tra i funzionari civili dello Stato o tra gli ufficiali generali o ammiragli, è posto alle dipendenze del Ministro della difesa.

2. Il Direttore nazionale degli armamenti:

a) è responsabile del coordinamento delle attività dei direttori generali del Ministero della difesa preposti alle direzioni aventi competenza nei settori della ricerca, dello sviluppo, dell'approvvigionamento e del mantenimento degli armamenti, dei mezzi e degli equipaggiamenti delle Forze armate;

b) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relativa all'area tecnico-industriale della difesa ed è responsabile del suo funzionamento;

c) coordina le attività di interesse della difesa relative alle aziende pubbliche e private operanti nei settori della ricerca, produzione e mantenimento dei mezzi e degli equipaggiamenti per le forze armate;

d) coordina le attività di pianificazione e di promozione della produzione delle aziende pubbliche e private operanti nel settore degli armamenti e dei mezzi per la difesa;

e) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità di altri Stati nell'ambito dei programmi di collaborazione conseguenti agli impegni dell'Italia in base agli accordi e ai trattati internazionali.

5. 01.

Bellei Trenti, Dorigo, Valpiana.

## ART. 6.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: il Segretario generale della difesa.*

## 6. 1.

Dorigo, Valpiana, Bellei Trenti.

## ART. 7.

*Al comma 2, dopo le parole: del proprio personale inserire la seguente: militare.*

## 7. 1.

Ruffino.

## ART. 10.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre, relativamente all'area industriale della Difesa, il regolamento di cui al comma 1 dovrà tendere alle seguenti finalità: recupero di efficienza e di produttività, utilizzazione interforze, semplificazione delle procedure per la fornitura di prodotti e servizi alle amministrazioni pubbliche.*

## 10. 1.

Ruffino.

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

a seguire, nella nomina del Capo di stato maggiore della difesa, non più criteri di rigida turnazione tra le diverse Forze armate, bensì criteri basati sui meriti conseguiti e sulle capacità professionali effettivamente possedute dagli ufficiali, aventi titolo a ricoprire detta carica.

(9/1157/1)

Baldi, Percivalle.

La Camera,

tenuto conto che l'attuale assetto dell'ordinamento militare impone che il Segretario generale della difesa sia scelto tra gli alti ufficiali delle gerarchie militari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di giungere ad una modifica della attuale disciplina, al fine di consentire che, in futuro, la carica di Segretario generale possa essere conferita anche ad un dirigente civile dello Stato.

(9/1157/2)

Percivalle, Baldi.

*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni vevoli  
nella seduta antimeridiana del 3 ottobre  
1995.**

Domencio Basile, Crimi, De Angelis, Fuscagni, Gerardini, La Volpe, Lovisoni, Mafai, Maroni, Mastrangelo, Micciché, Mironi, Parisi, Pozza Tasca, Scalia, Scotto di Luzio, Vietti.

**Cancellazione dall'ordine del giorno di un  
disegno di legge di conversione per  
decadenza del relativo decreto-legge.**

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, recante norme

in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale » (3039).

**Trasmissione dal ministro del bilancio  
e della programmazione economica.**

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 29 settembre 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la relazione sullo stato della montagna italiana relativa all'anno 1995 (doc. XCV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Atti di controllo  
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

*Stampato su carta riciclata ecologica*

**ALA12-251  
Lire 500**